

DIOCESI DI IMOLA

Prot. n. 212 - Tit. XII del 28.8.2008

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE ALL'ORDINARIO DIOCESANO.

Visto il can. 1281 §2 del codice di diritto canonico;

visti altresì i cann. 1291 e 1295 relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nelle delibere n. 37 e 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

visto il Decreto Vescovile n. 193/88 con cui il mio Venerato Predecessore Mons. Luigi Dardani elencò gli atti di straordinaria amministrazione soggetti all'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano;

ritenuto necessario aggiornare tale elenco tenendo conto dell'evoluzione normativa intervenuta in alcune materie e dell'Istruzione amministrativa emanata dalla C.E.I. nel settembre 2005;

sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 22 aprile 2008;

con il presente

DECRETO

stabilisco che, per le persone giuridiche soggette all'Ordinario Diocesano, sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore ad un quinto (ora pari ad €. 50.000,00) della somma minima stabilita dalla C.E.I. per gli atti di cui al can. 1291 § 1;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di ipoteca o pegno, il rilascio di fideiussione, la concessione di usufrutto, diritto di superficie, servitù o enfiteusi e l'affrancazione da enfiteusi;
4. l'acquisto a titolo oneroso, la permuta e la donazione di immobili;
5. la variazione della destinazione d'uso di beni immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, di qualunque valore;
9. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato e l'incremento dei piani di spesa per i lavori di cui al precedente punto 8;
10. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico e culturale;
11. i contratti di locazione e la cessione in uso a qualsiasi altro titolo (anche di comodato), a privati, ad associazioni o enti, di chiese, canoniche e locali destinati al ministero pastorale;
12. l'immissione di terzi nel possesso di beni immobili, al di fuori dei negozi debitamente approvati;

13. l'acquisizione in locazione di beni immobili da privati o enti;
14. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
15. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
16. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
17. la contrazione di mutui e debiti di qualsiasi tipo con banche, persone giuridiche, enti di fatto o persone fisiche;
18. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
19. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
20. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Per porre validamente in essere quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano, da richiedere previo parere del Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia o del Consiglio di Amministrazione dell'ente.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero le presenti disposizioni si applicano soltanto per gli atti di cui ai sopraelencati numeri 1, 13, 14, 15, 17 e 18. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione e il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i numeri 3, 4, 7, 8, 16 ed il n. 6 limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Il presente decreto annulla e sostituisce il Decreto Vescovile n. 193/88 sopra richiamato.

IMOLA, 28 agosto 2008

L'ORDINARIO DIOCESANO